



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
27 SET. 2016  
N° 92577 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA  
X<sup>a</sup> LEGISLATURA  
Prop. Leg. N. 129

enze, 24 settembre 2015

Al Presidente  
del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di legge

“Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006”

D’iniziativa del consigliere:

GIACOMO BUGLIANI

## Proposta di legge

Disposizioni in materia di spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 58/2006

### SOMMARIO

#### Preambolo

Art.1- Tipologia di spese. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

Art.2- Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro. Inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 58/2006

Art.3- Abrogazioni

### PREAMBOLO

#### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117 quarto comma della Costituzione;

Visti gli articoli 34 e 37 dello Statuto;

Vista la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale);

Considerato quanto segue:

1. è necessario procedere alla modifica della disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio;

approva la presente legge

#### Art. 1

##### Tipologie di spese.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 58/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) la parola "manifestazioni" è sostituita dalla seguente: "iniziative".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 le parole "in casi eccezionali, il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza." sono soppresse.

3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserita la seguente:

“b bis) il Presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.”.

#### Art. 2

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro.  
Inserimento dell'articolo 2bis nella l.r. 58/2006

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 58/2006 è inserito il seguente:

#### “Art. 2 bis

Spese di ospitalità, premi e contributi in danaro

1. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) sono imputate su di un apposito fondo e sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Le spese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b bis) sono imputate su appositi fondi e sono autorizzate tramite decreto dal responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.”.

#### Art. 3

Abrogazioni

1. Gli articoli 3 e 4 della l.r. 58/2006 sono abrogati.

### Relazione illustrativa

Con la presente legge si modifica la legge regionale 28 novembre 2006, n. 58 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Presidente e dei componenti della Giunta regionale) al fine di ridefinire in maniera più puntuale le tipologie di spesa in essa disciplinate e le relative modalità di esercizio.

In particolare l'articolo 1 ridisegna la tipologia delle spese specificando che l'erogazione di contributi in danaro da parte del Presidente della Giunta regionale deve avvenire nei limiti degli stanziamenti di bilancio e a sostegno di iniziative i soggetti esterni di particolare rilevanza per la loro corrispondenza alle finalità istituzionali della Regione.

L'articolo 2 ridefinisce le modalità di effettuazione della spesa.

L'articolo 3, in conseguenza della definizione di nuove modalità di effettuazione della spesa di rappresentanza, abroga le disposizioni vigenti che disciplinano tali profili.

La presente legge regionale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.